

15 settembre 2017



LAVORI PUBBLICI

Incentivo del 2%, Anac: «Da pagare i progetti fatti prima del Dlgs 50, anche se non è uscito il bando»

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/09/2017

Avvalimento, sostituzione dell'impresa ausiliaria solo per i bandi post-Codice

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/09/2017

La ditta in subappalto perde il bollino Soa? Addio gara e non è ammessa sostituzione

Italia Oggi pag. 29 del 15/09/2017

INDUSTRIA 4.0

«Pacchetto industria» da 2 miliardi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 15/09/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus per privati e condomini, le Entrate aggiornano la Guida

www.edilportale.com del 15/09/2017

DETRAZIONI IVA

Detrazione Iva, confini ampi

Italia Oggi pag. 28 del 15/09/2017

PERITI INDUSTRIALI

Periti industriali di Trento e Bolzano oggi in assemblea

Alto Adige pag. 8 del 15/09/2017

SCUOLA

Istituti tecnici, riforma fatta dopo 7 anni

Italia Oggi pag. 25 del 15/09/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Set 2017

Incentivo del 2%, Anac: «Da pagare i progetti fatti prima del Dlgs 50, anche se non è uscito il bando»

Giuseppe Latour

Il nuovo assetto del «due per cento» ai progettisti della Pa andrà agganciato al momento di svolgimento effettivo delle attività e non alla pubblicazione dei bandi di gara. È la precisazione più importante inserita dall'Anac nel comunicato datato 6 settembre, a firma di Raffaele Cantone, appena pubblicato sul portale dell'Anticorruzione.

L'Authority, per rispondere ai molti dubbi degli operatori, spiega da quale momento iniziano ad avere effetto le nuove norme che, tra l'altro, prevedono l'impossibilità di incentivare la progettazione, ma soltanto le attività accessorie (art. 113 comma 2 del Nuovo Codice). Una precisazione che ha un effetto importantissimo: per le progettazioni svolte entro il 18 aprile del 2016 sarà possibile incassare l'incentivo, indipendentemente dalla pubblicazione del bando.

Tutto nasce da una serie di richieste di chiarimento arrivate all'Anac sul momento di entrata in vigore delle nuove regole che disciplinano gli incentivi al personale interno della Pa, contenute all'articolo 113 del Codice appalti. Bisogna ricordare, infatti, che il Dlgs n. 50 del 2016 ha cambiato la ragione sociale del due per cento. L'incentivo, storicamente dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione, con il nuovo Codice non è più destinato alle attività di progettazione. Il due per cento degli importi posti a base di gara può, invece, essere usato per compensare le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di verifica. Insomma, l'amministrazione si occupa della fase di programmazione delle opere, del controllo, delle verifiche e dei collaudi, svolgendo quindi soprattutto un ruolo di coordinamento e di supervisione. Appaltando all'esterno la progettazione.

Non era chiaro, però, da quando cominciano a decorrere le nuove norme. Se, infatti, la regola generale nel settore degli appalti pubblici è che "l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito", non è detto che questo principio sia sempre efficace. Alcune attività legate alla progettazione, infatti, intervengono in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario. I tecnici della Pa, cioè, iniziano a lavorare prima della pubblicazione del bando. Bisogna, allora, individuare il momento preciso nel quale scattano le nuove regole.

L'Anac, allora, spiega che «tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni

tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione». Tutte le attività svolte dopo il 19 aprile del 2016, quindi, ricadono nel perimetro della nuova normativa, indipendentemente dal momento di pubblicazione dei bandi.

Non è tutto. L'Anac analizza anche la corresponsione dell'incentivo. L'articolo 113 comma 3 del Codice, infatti, parla di accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio. Questo, secondo l'Authority, non consente di ritenere ammissibili forme di anticipazione dell'incentivo. Allo stesso modo, forme di corresponsione diluite nel tempo (ad esempio, con cadenza annuale) «possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta». Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell'approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Set 2017

Avvalimento, sostituzione dell'impresa ausiliaria solo per i bandi post-Codice

Laura Savelli

Imprese ausiliarie non sostituibili nelle gare ante d.lgs. n. 50/2016. A precisarlo è la Corte di Giustizia europea, nella sentenza depositata il 14 settembre 2017, nella causa C-223/16, che chiude una vicenda nata da una domanda di pronuncia pregiudiziale italiana.

IL CASO

Proprio all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, è stato il Consiglio di Stato a chiedere l'intervento dei giudici comunitari rispetto ad una controversia in cui un'impresa ausiliaria aveva perduto, in fase di gara, la qualificazione per la categoria di lavorazioni prestata ad un raggruppamento temporaneo, che veniva escluso dalla procedura. Dopo l'esito negativo del ricorso in primo grado, il concorrente estromesso ha poi presentato appello, ribadendo di non poter rispondere della perdita dei requisiti di qualificazione, se tale fatto non era a lui imputabile, e di avere in ogni caso la facoltà - non concessagli dalla stazione appaltante - di sostituire l'impresa ausiliaria a gara inoltrata, come previsto dall'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, oggi recepito all'interno dell'articolo 89, comma 3, del Codice.

Da qui, la decisione dei giudici nazionali di rivolgersi alla Corte per chiedere se la disciplina in materia di avvalimento risalente alla precedente direttiva 2004/18/Ce - che non ammetteva tale facoltà - debba essere interpretata tenendo conto delle nuove previsioni comunitarie, che impongono invece la sostituzione dell'impresa ausiliaria in caso di perdita dei requisiti.

LA DECISIONE COMUNITARIA

Nessuna esitazione nella risposta appena giunta da Strasburgo: la direttiva applicabile è, in linea di principio, quella in vigore alla data in cui la P.A. bandisce la procedura di gara, e sono pertanto inapplicabili le disposizioni di una direttiva il cui termine di recepimento sia scaduto dopo tale data.

Di conseguenza, nel caso esaminato dalla Corte, non si poneva alcun dubbio: la vicenda si era consumata durante la piena vigenza della precedente direttiva 2004/18/Ce, e quindi del d.lgs. n. 163/2006. E, sebbene la nuova disciplina preveda invece che l'amministrazione imponga ai concorrenti la sostituzione dell'impresa ausiliaria - proseguono i giudici Ue - resta comunque il fatto che l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE apporta modifiche sostanziali al diritto di un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto.

Sotto tale ultimo profilo infatti - si legge espressamente nel testo della sentenza - «lungi dal porsi in continuità con l'articolo 48, paragrafo 3 della direttiva 2004/18 e chiarirne la portata, l'articolo 63, paragrafo 1, della **direttiva 2014/24** introduce nuove condizioni che non erano previste nel precedente regime giuridico». E quindi, la novità della sostituzione dell'ausiliaria arrivata con l'ultimo recepimento non può essere utilizzata come criterio per interpretare la

previgente disciplina in materia di avvalimento.

LA DISCIPLINA VIGENTE

Nulla cambia però per le gare bandite dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, rispetto alle quali trova applicazione la nuova regola comunitaria introdotta con il comma 3 dell'articolo 89 del Codice. In base a tale previsione pertanto, la stazione appaltante deve imporre ai concorrenti in gara la sostituzione delle ausiliarie «che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione». Fin qui, la disposizione si pone infatti assolutamente in linea con la versione comunitaria presente nell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE.

In realtà, **la norma presenta un difetto di recepimento** poiché, nel prosieguo, specifica che nel bando di gara possono essere indicati anche i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un'ausiliaria, per la quale «sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici». Anche tale previsione ha un'origine comunitaria, ma nel testo della direttiva non si fa alcun riferimento ai requisiti tecnici. E ciò, per una ragione evidente: la disciplina Ue ha inteso infatti stabilire l'obbligo di sostituzione dell'impresa ausiliaria, in caso di perdita dei requisiti speciali, cioè dei cosiddetti criteri di selezione, e dei diversi requisiti generali definiti a recepimento obbligatorio, vale a dire dei motivi obbligatori di esclusione, che sono elencati nell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE, e che sono stati trasposti oggi nell'articolo 80, commi 1 e 4, del Codice (sussistenza di condanne penali passate in giudicato e irregolarità fiscale/contributiva); mentre, ha affidato agli Stati membri la facoltà di decidere se, per i requisiti generali ritenuti a recepimento non obbligatorio, e quindi per i motivi non obbligatori di esclusione indicati dal paragrafo 4 dell'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, corrispondente all'attuale comma 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, l'amministrazione potesse decidere autonomamente di imporre la sostituzione dell'impresa ausiliaria oppure dovesse comportarsi come negli altri casi.

Da questo punto di vista, la disposizione nostrana sembra pertanto aver confuso la distinzione tra motivi obbligatori e motivi non obbligatori di esclusione che invece, nell'ambito della direttiva, non può che riferirsi alla sola categoria dei requisiti generali, e non di certo ai "requisiti tecnici" citati dal comma 3 dell'articolo 89.

Aldilà di tale disallineamento tra il dato normativo nazionale e quello comunitario, il principio della sostituzione dell'impresa ausiliaria ha iniziato ad incassare le sue prime conferme anche sul fronte giurisprudenziale, come è accaduto ad esempio con la recente **sentenza Tar Ancona, 31 luglio 2017, n. 640**.

Anche nell'ambito di questa controversia, era accaduto che l'impresa cui aveva fatto ricorso il concorrente tramite contratto di avvalimento, presentava a proprio carico una situazione di irregolarità contributiva. In tale circostanza, la stazione appaltante ha però invitato l'impresa a regolarizzare la propria posizione, e non ad imporre al concorrente la sostituzione, visto che vi erano stati solo alcuni problemi meramente tecnici con l'ente previdenziale. Sanati i debiti da parte dell'ausiliaria, l'impresa ha ottenuto l'aggiudicazione, la quale è stata però contestata invano dal concorrente secondo in graduatoria.

Spiega infatti il giudice di primo grado che «non fa differenza se, in luogo della sostituzione, è possibile la regolarizzazione da parte dell'ausiliaria del requisito carente, visto che l'effetto ultimo di entrambe le opzioni è che l'aggiudicataria comunque non doveva essere esclusa», e quindi in nessun caso il mancato possesso, originario o sopravvenuto, in capo all'ausiliaria di un requisito di partecipazione può determinare l'esclusione automatica dell'ausiliata. E ciò, a prescindere dal fatto che la *lex specialis* di gara contempra espressamente la previsione della sostituzione. In base al principio di cosiddetta eterointegrazione dei bandi, non si può infatti

immaginare che un bando o un disciplinare di gara debbano riportare nel dettaglio la ormai "elefantiaca" normativa sull'avvalimento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

La ditta in subappalto perde il bollino Soa? Addio gara e non è ammessa sostituzione

In una gara di appalto pubblico, se l'impresa ausiliaria di un raggruppamento temporaneo perde il requisito della qualificazione Soa, è legittima l'esclusione del raggruppamento e non è ammessa la sua sostituzione.

È quanto precisa la Corte di giustizia europea con la sentenza del 14 settembre 2017 (causa C 223/16) che ha preso in esame una richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa ad una controversia concernente una gara, di importo superiore alla soglia europea, bandita dal Provveditorato Interregionale per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di lavori. In un raggruppamento di imprese la mandataria e una mandante avevano dichiarato di avvalersi di imprese ausiliarie per quanto riguardava l'attestazione Soa (società organismo di attestazione) sul possesso della qualificazione richiesta dal disciplinare di gara. Era accaduto che una delle imprese ausiliarie avesse poi perso la qualificazione e, quindi, l'appalto è stato poi assegnato ad un altro concorrente. Dopo un primo ricorso perso davanti al Tar, il concorrente escluso ha impugnato la decisione di fronte al Consiglio di stato che, a sua volta, ha sollevato davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, chiedendo se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale (o a un'interpretazione della stessa) che prevede l'esclusione automatica del consorzio d'impresa dalla gara senza possibilità di sostituire l'impresa ausiliaria che, nel corso della procedura, ha perso la qualificazione richiesta dal disciplinare di gara.

La Corte europea, facendo riferimento alla direttiva 2004/18 e non alla recente 2014/24 non applicabile al momento in cui è insorta la controversia, ha risposto negativamente al quesito e ha pertanto affermato la legittimità dell'esclusione automatica del consorzio. Per i giudici europei la legittimità dell'esclusione si fonda sull'applicazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, oltre che sull'obbligo di trasparenza. In base a questi principi una offerta, a parte i casi di errori materiali manifesti da correggere, non può essere modificata dopo il suo deposito. Pertanto, consentire esclusivamente a un raggruppamento d'impresa di sostituire un'impresa terza che fa parte del raggruppamento, e che ha perduto una qualificazione richiesta a pena di esclusione, costituirebbe una modifica sostanziale dell'offerta e dell'identità stessa del raggruppamento. Se così non fosse la stazione appaltante sarebbe obbligata a procedere a nuovi controlli procurando un vantaggio competitivo al raggruppamento, che potrebbe tentare di ottimizzare la sua offerta per meglio far fronte alle offerte dei suoi concorrenti nella procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione. In questo modo emergerebbe anche un ulteriore profilo di distorsione della concorrenza sana ed effettiva tra imprese che partecipano a un appalto pubblico. Nel caso specifico i giudici europei escludono infine che si sia trattato di un'ipotesi di forza maggiore e affermano che la capogruppo è sempre responsabile del mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara d'appalto.

Andrea Mascolini

«Pacchetto industria» da 2 miliardi

Lavoro 4.0: credito d'imposta al 50% fino a 10 milioni di spesa incrementale - Al Made in Italy 150 milioni

ROMA

Sale verso i 2 miliardi il pacchetto di misure per industria e Sud destinato ad entrare nella legge di bilancio. Al netto degli interventi sul costo del lavoro, si consolidano le tre misure per Industria 4.0 cioè proroga di un anno di superammortamento e iperammortamento più credito d'imposta per la formazione (1,5-1,8 miliardi), il rifinanziamento del piano Made in Italy (150 milioni) e un Fondo per la crescita dimensionale delle Pmi del Mezzogiorno (100 milioni).

La spinta agli investimenti privati viene messa in cima alle priorità dal ministero dello Sviluppo economico. Se ne parlerà martedì prossimo, quando alla Camera la "cabina di regia" su Industria 4.0 - composta dai ministri Carlo Calenda (Sviluppo), Pier Carlo Padoan (Economia), Valeria Fedeli (Istruzione) e Giuliano Poletti (Lavoro) - presenterà i risultati 2017 e le linee guida 2018. In quell'occasione verrà certificato l'impatto positivo degli incentivi fiscali su ordini e produzione industriale e anche per questo l'idea è prorogare l'impianto che finora ha funzionato bene, integrandolo con la novità della formazione per iniziare a gestire gli impatti occupazionali dell'automazione e della digitalizzazione.

Il superammortamento (al 140%) e l'iperammortamento (al 250%) dovrebbero dunque restare in vigore anche per ordini di beni effettuati nel corso del 2018. Nel primo caso sono agevolati beni strumentali tradizionali, nel secondo i beni funzionali ai processi di digitalizzazione di Industria 4.0. Il piano varato con la legge di bilancio 2017 calcolava in 1,1 miliardi per il primo anno il peso in termini di finanza pubblica di superammortamento e iperammortamento, con impatto sui conti nel 2018 per investimenti effettuati nel 2017. Le previsioni di un utilizzo più spinto, visto che la conoscenza dei vantaggi della misura sono sempre più diffusi, portano però più in alto le stime relative alla proroga.

Come detto, cuore del pacchetto e anche delle linee guida che saranno presentate martedì dai ministri è il credito di imposta per le attività di formazione legate a Industria 4.0. Si stima un costo in termini di copertura di 300-400 milioni ma in questo caso spalmato in tre anni.

Il credito di imposta, che sarà strettamente legato agli accordi sindacali di secondo livello, dovrebbe essere del 50% con un limite di spesa di 10 milioni di euro (non più 20 come nelle simulazioni iniziali). Tuttavia, per rendere l'intervento compatibile con i conti pubblici restando nel tetto dei 300-400 milioni triennali, si sarebbe deciso di ammettere il credito d'imposta esclusivamente sull'incremento di investimento rispetto al triennio precedente, periodo dunque 2015-2017. Una formula identica, in pratica, al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo già attualmente in vigore.

MARTEDÌ LA CABINA DI REGIA

Piano 4.0 per il 2018: sul piatto 1,5-1,8 miliardi per la proroga di iperammortamento e superammortamento e «bonus» per la formazione

Ulteriori 150 milioni del pacchetto “industria” dovrebbero invece essere destinati al rifinanziamento del piano straordinario per il made in Italy, in aggiunta a 50 milioni di risorse ordinarie già previste.

Alte probabilità di ingresso nella manovra, poi, per il Fondo per la crescita dimensionale delle Pmi al Sud. Ci lavora il ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti: 100 milioni le risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate come leva per attivare almeno altrettante risorse private da fondi di private equity e private debt. Il Fondo, che sarebbe gestito da Cassa depositi e prestiti o da Invitalia, avrebbe dunque a regime una dotazione totale di almeno 200 milioni.

La stima dei 2 miliardi per il capitolo industria potrebbe anche crescere. Accadrà se si deciderà di procedere anche quest'anno con il rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia che fa da supporto al credito delle Pmi. La legge di bilancio 2017 fornì un'iniezione da 1 miliardo, e si sta ora discutendo di prevedere una cifra analoga per il 2018 se dall'analisi aggiornata del fabbisogno del Fondo emergerà la necessità di intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Fotina

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus per privati e condomini, le Entrate aggiornano la Guida

di Alessandra Marra

Le indicazioni per fruire del bonus per il risparmio energetico e per trasferire il credito di incapienti e condomini

15/09/2017



15/09/2017 – Come usufruire delle agevolazioni per il risparmio energetico, sia per le singole unità immobiliari sia per le parti comuni degli edifici condominiali, e come trasferire il credito di incapienti e condomini. Queste le informazioni che l’Agenzia delle Entrate fornisce nella [guida aggiornata alle agevolazioni per il risparmio energetico](#) in cui distingue tra le regole in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2016 e le novità in vigore dal primo gennaio del 2017 e fino al 2021.

Ecobonus condomini

Tra le novità, le Entrate segnalano le **detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione** energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si

raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure: 1) 70%, se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio; 2) 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel [DM 26 giugno 2015](#). Queste maggiori detrazioni valgono **per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021** e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. **Le condizioni richieste dalla norma** per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere **asseverate da professionisti abilitati** attraverso l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

L'ENEA potrà effettuare controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L'**attestazione non veritiera**, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, **comporta la decadenza dal beneficio**.

La cessione del credito degli incapienti

Per le spese sostenute dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta **"no tax area"** (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo. In particolare, **il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017** e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell'anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso. Per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta **"no tax area"** (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La cessione può essere disposta in favore: 1) dei **fornitori dei beni** e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; 2) di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); 3) di **istituti di credito** e intermediari finanziari (ad esempio banche). I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

Cessione del credito da soggetti ‘non incapienti’

L'agenzia spiega anche che, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, anche soggetti diversi dagli incapienti possono scegliere di cedere il credito. In questo caso il credito potrà essere ceduto: 1) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi; 2) ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti). **Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.**

Risparmio energetico: bonus 65% fino a dicembre 2017

Non ci sono grosse novità sul fronte dell'ecobonus 65% sulle singole abitazioni per cui sono state prorogate le regole dell'anno scorso: fino al 31 dicembre 2017 coloro che eseguono interventi di riqualificazione energetica hanno diritto a una detrazione fiscale del 65% (dall'Irpef e dall'Ires) da spalmare su 10 anni. L'Agenzia ricorda anche che detrazione vale anche, relativamente alle spese effettuate tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l'acquisto, **l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo a distanza degli impianti che ne consentano anche la regolazione. Nella guida si specifica che **si ha diritto all'agevolazione** anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore. **Dal 1° gennaio 2018** l'agevolazione sarà sostituita con la **detrazione (del 36%)** prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

© Riproduzione riservata

Sentenza della Corte di giustizia Ue sull'applicabilità dello sgravio dell'imposta

Detrazione Iva, confini ampi

Ok sulle spese per prestazioni gratuite ma collegate

DI FRANCO RICCA

È detraibile l'Iva sulle spese sostenute per effettuare prestazioni gratuite che si raccolgono, però, all'attività imponibile del soggetto passivo e, in quanto tali, faranno parte del prezzo dei beni e servizi prodotti dalla sua impresa. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 settembre 2017, causa C-132/16. La questione era stata sollevata dai giudici bulgari nell'ambito di una controversia concernente il diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese che una società aveva sostenuto per ripristinare una stazione di pompaggio comunale, alla quale sarebbero stati poi collegati gli immobili di un villaggio vacanze che la società intendeva realizzare. Poiché come attestato da una perizia, senza i lavori di ripristino dell'opera idraulica il collegamento degli immobili non sarebbe stato possibile, la società aveva detratto l'Iva pagata su tali spese, ma l'amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione ritenendo carente il nesso con le operazioni imponibili, in quanto le spese erano destinate all'effettuazione di una prestazione gratuita a favore del comune proprietario dell'opera. In questo contesto, i giudici nazionali decidevano di chiedere alla corte di giustizia se l'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, che accorda al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi nella misura in cui sono impiegati per effettuare sue operazioni imponibili, debba interpretarsi nel senso che il soggetto possa detrarre l'Iva assolta a monte per una prestazione di servizi consistente nella costruzione o nella ristrutturazione di un immobile di un terzo, il quale benefici gratuitamente del risultato di detti servizi, che però sono destinati ad essere utilizzati tanto dal soggetto passivo quanto dal terzo, nell'ambito delle rispettive attività economiche.

Al riguardo, dopo avere richiamato le caratteristiche del diritto alla detrazione, la corte ricorda che per riconoscere tale diritto e per determinarne la portata è necessaria, in via di principio, la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto stesso. Il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti presuppone che le spese facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle.

Tuttavia, il diritto è ammesso anche nel caso in cui i costi dei beni e servizi ac-

quistati facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce, in quanto tali spese presentano un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto. Premesso che spetta alle autorità nazionali valutare la sussistenza o meno del nesso, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, la corte osserva che, nella fattispecie, senza il ripristino della stazione di pompaggio, il collegamento degli immobili che la società intendeva costruire sarebbe stato impossibile, in modo che tale ripristino è indispensabile ai fini della realizzazione del progetto e, quindi, dell'esercizio dell'attività economica. Queste circostanze sono idonee a dimostrare l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra il servizio di ripristino della stazione di pompaggio del comune e le operazioni soggette ad imposta effettuate a valle dalla società, a nulla rilevando

che anche lo stesso comune di avvalga del servizio.

In conclusione, per la corte, la direttiva si interpreta nel senso che «il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'Iva assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest'ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell'ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni».



I DUE COLLEGI PROFESSIONALI

Periti industriali di Trento e Bolzano oggi in assemblea

► BOLZANO

I periti industriali iscritti al Collegio di Trento si riuniscono in assemblea questo pomeriggio alle 14 presso il Centro congressi di Interbrennero in via Innsbruck a Trento. Come da impostazione degli ultimi anni l'appuntamento si articola in due momenti, un approfondimento su tematiche sensibili alla professione dei periti industriali della provincia di Trento e l'elezione del nuovo direttore.

Il pomeriggio di lavori inizia alle 14 con le relazioni del presidente

Lorenzo Bendinelli, del segretario Gabriele Casietti e del tesoriere Fabio Dandrea. Al termine delle esposizioni e del dibattito è previsto il saluto dei consiglieri uscenti e la presentazione dei candidati, con

apertura delle urne per l'elezione del nuovo direttivo che guiderà il collegio per quattro anni dal 2017 al 2021. Non ricandidano il tesoriere Dandrea ed il consigliere Cesare De Oliva.

La seconda parte del pomeriggio è dedicata al convegno di Eppi in Tour dal titolo «Come stai?» che avrà inizio alle ore 16 e vede il coinvolgimento anche dei periti industriali del Collegio di Bolzano.

Il meeting, organizzato congiuntamente dai due Collegi, sarà un approfondimento legato al nuovo welfare messo in atto dall'Eppi (Ente di previdenza dei periti industriali), ed andrà ad affrontare quattro temi specifici e significativi: il rapporto fra sa-

lute e lavoro, la salute personale e collettiva (medici in piazza - piazza della Salute), il rapporto tra previdenza e assistenza, quindi salute e consapevolezza.

Convegno introdotto da Lorenzo Bendinelli, ed Helmut Stuppner, rispettivamente presidente del Collegio di Trento, il primo e di quello di Bolzano, il secondo. Quindi tratterà un quadro della categoria dei periti industriali italiani Ester Dini, responsabile dell'ufficio studi della fondazione Opificium. Silvio Cattaruzza Dorigo, perito industriale di Bol-



Lorenzo Bendinelli

zano, consigliere del Cig (Comitato di indirizzo dell'Eppi) parlerà successivamente di Cassa di previdenza e assistenza; quindi Alberto Olivetti, presidente Enpam, in videoconferenza approfondirà il tema: Espe-

rienze di una professione a servizio delle presone. L'approfondimento proseguirà poi con Demetrio Houllis presidente di Emapi, che esporrà il suo pensiero riguardo «Una cassa sanitaria per i liberi professionisti, sinergie e servizi dedicati».

Ed ancora Valerio Bignami, presidente di Eppi relazionerà sul tema: La prevenzione nuova frontiera dell'assistenza sanitaria. Per finire con Giampiero Giovannetti, presidente del consiglio nazionale dei periti industriali, che chiuderà gli interventi sul tema «Professione e salute». L'appuntamento è quindi per oggi, a partire dalle ore 14.



Diritto & Fisco

Istituti tecnici, riforma fatta dopo 7 anni

Ci sono voluti sette anni, alla fine la riforma degli istituti tecnici e professionali voluta dal governo Berlusconi, ministra dell'istruzione, Mariastella Gelmini, è fatta. Sono stati pubblicati ieri in *Gazzetta Ufficiale*, serie Generale n. 215, il dpr n. 133 del 31 luglio 2017, recante le integrazioni del decreto n. 87/2010 sul riordino degli istituti professionali, e il dpr n. 134, della stessa data, che integra la riorganizzazione degli istituti tecnici come disciplinata dal decreto n. 88/2010. I provvedimenti, varati da ultimo dal governo Gentiloni e predisposti dall'esecutivo Renzi, erano stati imposti dal Tar Lazio che nel 2013 ha dato ragione a un sindacato che aveva impugnato i regolamenti su tecnici e professionali. Lamentando l'irragionevolezza dei tagli al monte orario di entrambi gli istituti. I decreti del 2010 attuavano la legge n. 133 del 2008 che consentì di razionalizzare il sistema scolastico per un risparmio a regime, tra tagli di ore, blocco degli organici e degli stipendi, di 8 miliardi di euro. Una delle misure più rigorose, il riordino degli istituti tecnici e professionali: per i tecnici si è passati da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 11 indirizzi. Le ore di lezione settimanali

sono state ridotte da 36 (eventualmente anche da 50 minuti) a 32 (di un'ora effettiva). Le ore di laboratorio sono passate da 1.122 a 264 nel biennio, con 891 ore nel triennio. I professionali invece erano suddivisi in cinque settori con 27 indirizzi: con la riforma sono stati ripartiti in due macrosettori con 6 indirizzi. Come per gli istituti tecnici le ore sono state ridotte a 32 per settimana. Contro i tagli di ore, che si sono tradotti inevitabilmente in una riduzione delle cattedre, si scagliarono i sindacati. Che non hanno però ottenuto il ripristino degli orari e delle cattedre in giudizio ma solo l'integrazione dei provvedimenti. In cui adesso si dà contezza delle ragioni della riforma e delle modalità attuative. Per esempio, in merito alle ore di laboratorio, si precisa (dpr 133) che se ne deve assicurare «una prevalenza nel secondo e nell'ultimo biennio». Così come, fermo restando il dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, si deve garantire «un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento».